

## Cosa prevede il regolamento Ue sulle successioni transfrontaliere

**Domanda:** Sono una cittadina tedesca, senza figli, coniugata in seconde nozze con un italiano. Entrambi siamo residenti da tantissimi anni in Italia. Abitiamo in un immobile di mia esclusiva proprietà ed entrambi abbiamo titoli obbligazionari e azionari affidati in amministrazione finanziaria a una banca italiana in due distinti dossier: uno a nome mio e uno intestato a mio marito. Ho mantenuto un forte legame affettivo con una sorella, anch'essa cittadina tedesca ma residente in Germania. È possibile regolare la mia successione in Germania disponendo già da oggi un patto regolatore della stessa che ponga come unica erede mia sorella?

H.W. Lazise (Vr)

Risponde l'avvocato

Roberto Lenzi - studio legale

Lenzi e Associati di Milano

**Risposta:** il quesito presenta particolarità che ragioni di spazio non consentono di approfondire in maniera esaustiva; tenteremo, pertanto, di fornire un quadro generale. La situazione descritta coinvolge aspetti di **diritto successorio internazionale**, di norme imperative regolate dall'ordinamento italiano (quota di legittima riservata ex lege a certi soggetti) e da norme che regolano i cosiddetti patti successori (previsti nell'ordinamento tedesco ma non in quello italiano).

L'elemento d'internazionalità è presente poiché la lettrice è cittadina tedesca pur con residenza italiana, ancorché con beni localizzati in Italia. La fattispecie è oggi disciplinabile dal regolamento Ue n. 650/2012 del 4 luglio 2012 (operativo dal 17 agosto 2015) in materia di successioni transfrontaliere e finalizzato nel consentire ai cittadini dell'Unione europea di potere organizzare in anticipo la propria successione.

Tale regolamento (prevalente su diritto

interno di ogni Stato membro e su eventuali convezioni internazionali tra Stati membri sulla stessa materia, ad eccezione di alcune ipotesi) vale come normativa di diritto internazionale privato per tutti i paesi dell'Unione europea (o di Stati terzi in cui sia richiamato), a eccezione di **Gran Bretagna** (ormai fuori da Ue), **Danimarca** e **Irlanda** che non vi hanno aderito.

Le norme introdotte riguardano esclusivamente la **materia civile** della successione a causa di morte (regolata o meno tramite disposizione testamentaria), e non si applicano in ambito **tributario, amministrativo, e doganale** di competenza del legislatore nazionale (l'art. 1 del regolamento citato ne definisce più analiticamente l'ambito applicativo). Il regolamento prevede come criterio base (art. 21), per la determinazione della legge applicabile alla successione, la competenza giurisdizionale, quello della residenza abituale (da non confondere con quello di residenza anagrafica o di domicilio) del defunto al momento del decesso. A tal fine, il regolamento non fornisce una puntuale definizione, ma solo alcune indicazioni (art. 23-24-25 dei «Considerando») idonee a consentirne una qualificazione, attraverso una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della stessa in grado di fare emergere un collegamento stretto e stabile del defunto con uno Stato (rispetto a un altro). Tuttavia, tale criterio è **derogabile**, potendo il testatore sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui abbia la cittadinanza al momento della scelta (art. 22) tramite la redazione di un testamento o la stesura di un patto successorio (definito dall'art. 3 del regolamento, che consente di stipulare un accordo con il proprio erede per il proprio patrimonio) **non ammesso dalla legge italiana** (art. 458 codice



civile), ma consentito dal diritto tedesco (Bgb, codice civile tedesco, parr. 1941 e 2274, ss.) in forma istitutiva e non rinunciativa.

Problematiche applicative possono sorgere riguardo alle norme imperative fissate dall'ordinamento ita-

liano in materia di **quota di legittima** riservata ex lege a determinati soggetti, tra i quali rientra anche il coniuge. Il regolamento conferisce ammissibilità ed efficacia alla stesura dei patti successori, ma la scelta di una legge straniera regolatrice in materia può superare le norme italiane sulla tutela dei legittimari? Si evidenzia come sul punto l'art. 35 del regolamento stabilisca come la legge di uno Stato straniero può essere applicata qualora sia **incompatibile** con l'ordine pubblico (principio di carattere generale nell'ordinamento giuridico) di un altro Stato. Pertanto, la riserva di legge italiana sui legittimari rientra nel concetto di ordine pubblico?

Nonostante un orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 5882/1996) consideri la quota di legittima non coinvolta dai principi di ordine pubblico, la stessa potrebbe tuttavia trovare la propria legittimazione in un più definito ambito di norma imperativa. E lo stesso regolamento Ue fornisce una propria indicazione ammettendo da un lato (Considerando n. 37) come la possibilità di scegliere una legge straniera, faccia salve «le aspettative legittime di persone aventi diritto a una quota di legittima»; dall'altro (Considerando n. 50), come un «patto successorio non debba necessariamente pregiudicare i diritti di chiunque abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta».

Tema delicato dunque e non definibile in maniera tassativa, ma che comunque richiede, un **approccio molto cauto**.